



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 67 del 29 dicembre 2021

Oggetto:

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: **SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato fino al 31/12/2021 con successive delibere del 29/07/2020, del 7/10/2020, del 13/01/2021 e del 21/04/2021, e con d.l. 23 luglio 2021, n. 105;

Dato atto che con decreto legge n. 221 del 24/12/2021 recante "Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile:

- n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso, come modificata dalle ulteriori n. 638/2020 e 639/2020;
- n. 709 del 24 ottobre 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto in particolare, che l'O.C.D.P.C. n. 638/2020, dispone che *"Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture"*;

Richiamato il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui:

- il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
- è stato stabilito che il soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 OCDPC n. 630/2020 e successive ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza;
- è stato previsto che, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 OCDPC n. 630/2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6206 intestata al Soggetto attuatore;

Richiamate le note del Capo Dipartimento, quale coordinatore degli interventi ai sensi della citata ordinanza n. 630/2020, relativamente alla quantificazione dei fabbisogni, alla stima dei costi sostenuti e da sostenere ed alle modalità di rendicontazione, tra cui in particolare: prot. COVID/8948 del 24/02/2020, prot. 14803 del 18/03/2020, prot. 20545 del 8/04/2020, DPC/ABI/30491 del 23/05/2020, DPC/COVID/32238 del 1/06/2020, DPC/ABI/6961 del 10/02/2021 e DPC/COVID19/8146 del 15/02/2021;

Vista l'ordinanza n. 30 del 3/03/2021 adottata in qualità di Soggetto attuatore con cui è stato approvato il modello organizzativo interno per gli adempimenti connessi allo svolgimento degli interventi previsti dalla citata OCDPC n. 630/2020, individuato il coordinamento delle attività degli uffici regionali e per i rapporti con il Dipartimento di protezione civile, in capo al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile, e determinato gli adempimenti che ogni ufficio regionale per la propria competenza nell'ambito della emergenza in oggetto, svolge per la liquidazione delle risorse sulla contabilità speciale n. 6206, per le tipologie di spesa specificatamente individuate dalla OCDPC n. 630/2020 e dalle note del Dipartimento sopra citate;

Visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
 - il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

- il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3;
- il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante:“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;

Preso atto dell’Ordinanza n. 96 del 24 ottobre 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID;

Considerato che con la suddetta ordinanza sono state attivate le Centrali di Area Vasta per il tracciamento ad integrazione delle articolazioni del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del SSR che già assicurano nei diversi territori la funzione di identificazione dei casi e di tracciamento dei contatti (cosiddetto Contact Tracing);

Vista l’Ordinanza n. 101 del 03/11/2020 “*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” con la quale:

- è stata disposta l’assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per l’attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di contact tracing e data entry e per ogni attività correlata all’esecuzione dei tamponi;
- sono state autorizzate le ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST a sottoscrivere i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere per il reperimento degli spazi necessari allo svolgimento delle attività di cui al punto 1 e a sostenere le spese per l’utilizzo degli stessi;
- è stato preso atto che ESTAR, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630, 638 e 639 del 2020, ha provveduto al noleggio delle dotazioni telefoniche e provvederà ad acquisire in noleggio la dotazione di PC portatili necessarie mediante affidamento diretto a TIM;
- è stato disposto che ESTAR, ai sensi della LR n.40/2005, art. 100, comma 2, assicura la copertura degli acquisti di cui al punto precedente con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento;

- è stato preso atto che con delibera di Giunta regionale n. 1374 del 2 novembre 2020, “Seconda assegnazione intermedia 2020 alle Aziende sanitarie toscane – risorse Covid 19” sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all’uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso;
- è stato disposto che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

Vista la Deliberazione del Direttore generale di ESTAR n. 459 del 5/11/2020 “Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 101 del 03/11/2020, avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – Presa d’atto” con cui si è provveduto a dare esecuzione alla Ordinanza Presidenziale citata provvedendo all’attivazione in noleggio di 500 PC portatili;

Visti gli ordini emessi dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Centro, Nord Ovest e Sud Est, ai sensi della DGRT 1274/2018, con i quali si è provveduto ad integrare la suddetta dotazione di PC per sopravvenute necessità con ulteriori 175 PC complessivi;

Vista l’Ordinanza n. 49 del 30/04/2021 “*Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*” con la quale:

- è stata disposta la prosecuzione al 31 luglio 2021 dei noleggi dei 675 PC portatili nonché la prosecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza necessari da parte di ESTAR e delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, avvalendosi delle deroghe normative di cui alle OCDPC 630, 638 e 639 del 2020,
- è stata disposta l’acquisizione da parte di ESTAR di ulteriori 60 unità di PC compresi i servizi di manutenzione e assistenza necessari, sempre fino al 31 luglio 2021;
- è stato disposto, nelle more del rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, che ESTAR, ai sensi della LR n. 40/2005, art. 100, comma 2, assicuri la copertura degli acquisti di cui al punto precedente con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento e che le tre AUSL assicurino la copertura con risorse proprie;
- è stato disposto che le Aziende Sanitarie del SSR procedessero a prorogare fino al 31 luglio 2021 i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, stipulati ai sensi della sopra citata ordinanza Regionale n. 101 del 03.11.2020, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento; nonché è stato mandato all’Azienda Toscana Centro di estendere il suddetto contratto per l’individuazione degli spazi aggiuntivi necessari, e a sostenere le spese per l’utilizzo degli stessi.

Vista l’Ordinanza n. 58 del 06/08/2021 “*Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*” con la quale è stato disposto che ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630, 638 e 639 del 2020, provvedano, ognuno per la propria quota sopra indicata, in conformità a quanto riportato in premessa, alla prosecuzione del noleggio di 735 Pc portatili nonché a proseguire i servizi di manutenzione e assistenza necessari fino al 31/12/2021;

Viste la prossima scadenza dei predetti servizi e la necessità di tenere attive le centrali di tracciamento delle tre AUSL, anche alla luce della proroga dello stato di emergenza;

Dato atto dell'estrema urgenza di consentire il proseguo senza interruzioni delle attività delle centrali di tracciamento e di mantenere il sistema di chiamata attiva per la vaccinazione dei pazienti ad elevata fragilità;

Considerato che risulta quindi necessario proseguire l'utilizzo dei PC esistenti e dei relativi servizi sia con riferimento ai 560 PC attivati da ESTAR sia ai 175 complessivamente attivati dalle tre Aziende Unità Sanitarie Locali;

Dato atto che è stata verificata, con esito negativo, la possibilità di utilizzare contratti attivi presso Consip, presso Regione Toscana, nonché presso ESTAR;

Dato atto che gli impegni per la campagna vaccinale hanno carattere emergenziale e di estrema urgenza, e non sono compatibili con i tempi di svolgimento di una diversa procedura di individuazione del fornitore, per quanto semplificata;

Considerato, altresì, che è necessario assicurare il servizio di manutenzione ed assistenza sui PC stessi fino alla data del 31 marzo 2022;

Considerato che, visto il contratto in essere con il fornitore individuato nell'Ordinanza n. 58/20201 ed in scadenza nel mese di dicembre, gli oneri complessivi massimi stimati sono pari a 249.750,00 euro oltre IVA per il riscatto al 31/12/2021 dei n. 675 notebook utilizzati dalle centrali di tracciamento nel contratto di service operation, e di 27.000,00 euro oltre IVA per il servizio di presidio "on site" 675 PC attivati da ESTAR e dalle Aziende Sanitarie;

Considerato che è stata verificata, da parte della Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale la congruità della predetta stima, data l'attuale disponibilità di mercato considerando anche i tempi di consegna che devono essere compatibili con i tempi di attivazione delle centrali di tracciamento;

Considerato che, ai sensi della l.r. 40/2005, con particolare riferimento all'articolo 100, comma 2, la fornitura delle sopra citate dotazioni informatiche avviene tramite ESTAR che assicura la copertura di tali acquisti con proprie risorse con successiva fatturazione a carico delle Aziende Sanitarie di riferimento, nonché tramite le tre AUSL con risorse proprie;

Considerato che, relativamente agli spazi necessari per le centrali di tracciamento è necessario prorogare fino al 31 marzo 2022 il contratto con Arezzo Fiera Congressi stipulato dall'Azienda ASL Toscana Sud Est ai sensi della sopra citata ordinanza n. 101/2020, mentre per le Aziende ASL Toscana Nord Ovest e ASL Toscana Centro è stata espressa la necessità di allestire nuovi spazi per le rispettive centrali;

Considerato che:

- in data 27/12/2021 l'Azienda ASL Toscana Sud Est ha comunicato di aver acquisito da Arezzo Fiere e Congressi srl il preventivo dei costi per il noleggio dei servizi di gestione e fornitura servizi degli spazi necessari alle attività sopra citata per il periodo 01/01/2022- 31/03/2022 per un costo giornaliero di Euro 1.690,00 oltre IVA, e per complessivi euro 185.562,00 IVA compresa;
- in data 29/12/2021 l'Azienda ASL Toscana Centro ha comunicato, per la riattivazione della Centrale di Tracciamento, un fabbisogno di 85 posti, che possono essere realizzati presso l'Hub, e per i quali è stata comunicata una stima dei costi complessivi per il periodo 01/01/2022- 31/03/2022 pari a Euro 41.539,50 IVA compresa;

- in data 28/12/2021 l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest ha comunicato, per la riattivazione della Centrale di Tracciamento, un fabbisogno di 80 posti per un costo complessivo stimato per il periodo 01/01/2022- 31/03/2022 pari a Euro 60.000,00 IVA compresa;
- dato il quadro sopra riportato, l'importo totale stimato risulta quindi, al netto dei costi una tantum, pari a 407.101,50 Euro IVA compresa, per il periodo 01/01/2022- 31/03/2022;

Considerato che i suddetti preventivi rappresentano una previsione di stima dei costi e che l'importo da rimborsare ai suddetti Enti sarà determinato sulla base di quanto dagli Stessi realmente speso per l'effettivo periodo di utilizzo di tali locali;

Considerato che la Direzione Regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile ha esaminato i preventivi di spesa pervenuti da parte degli Enti fiera, sopra individuati in ordine alle attività suddette e che, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, la stima dei costi in essi contenuti risulta congrua in relazione alle attività previste e a quelle necessarie per rendere funzionali tali locali;

Considerato che i contratti stipulati con le ASL definiranno le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta di rimborso da parte dei soggetti;

Ritenuto, pertanto, necessario dare mandato all'Azienda Sanitaria Toscana Sud Est a procedere a prorogare fino al 31 marzo 2022 il contratto con l'Ente Arezzo Fiera Congressi, stipulato ai sensi della sopra citata ordinanza n. 101/2020, relativo agli spazi necessari per le centrali di tracciamento, nonché dare mandato alle Aziende ASL Toscana Centro e ASL Toscana Nord Ovest di provvedere a stipulare adeguati contratti, nei limiti dei costi sopra citati, per l'allestimento degli spazi aggiuntivi necessari, e a sostenere le spese per l'utilizzo degli stessi;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e viste le Ordinanze del Capo Dipartimento di protezione civile citate in premessa, le seguenti misure:

1 di disporre che ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630, 638 e 639 del 2020, provvedano, ognuno per la propria quota sopra indicata, in conformità a quanto riportato in premessa, al riscatto dei 675 PC portatili e dei servizi di presidio "on site" necessari;

2 di disporre che AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630, 638, 639 e 709 del 2020, provvedano a reperire il personale necessario per l'incremento delle centrali di tracciamento, con le stesse modalità indicate nella ordinanza n. 101/2020;

3 di disporre che, nelle more del rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale secondo le modalità di cui alle note del Capo Dipartimento citate in premessa, ESTAR, ai sensi della L.R. n. 40/2005, art. 100, comma 2, assicuri la copertura degli acquisti di cui al punto precedente con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento e che le tre AUSL assicurino la copertura con risorse proprie, per gli importi come stimati ed indicati in premessa;

4 di disporre che l'Azienda ASL Toscana Sud Est proceda a prorogare fino al 31 marzo 2022 il contratto con l'Ente Arezzo Fiera Congressi, stipulato ai sensi della sopra citata ordinanza Regionale n. 101/2020, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento, nonché dare mandato alle Aziende ASL Toscana Centro e ASL Toscana Nord Ovest di provvedere a stipulare adeguati contratti, nei limiti della previsione dei costi sopra citati, per l'allestimento degli spazi aggiuntivi necessari, e a sostenere le spese per l'utilizzo degli stessi.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente